



# COMPAGNIA TIRRENA DI CAPITALIZZAZIONI E ASSICURAZIONI

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 3.500.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
FONDI DI GARANZIA E RISERVE TECNICHE AL 31-12-1973 L. 82.646.037.060  
ISCR. REG. SOC. TRIBUNALE DI ROMA N. 1859/45  
VIALE AMERICA (E.U.R.) - SEDE IN ROMA - TELEF. 596.051/5 - 596.395/7  
IND. TELEGR.: ASSTIRRENA-ROMA - CASELLA POST. 10066 - 00144 ROMA E.U.R.



**RAMO CAUZIONI**

## **POLIZZA DI FIDEJUSSIONE** **a cauzione per garanzia di contratto di pubblico appalto**

La COMPAGNIA TIRRENA di Capitalizzazioni e Assicurazioni - S.p.A. (in seguito denominata « L'ASSICURATORE »), alle condizioni generali e particolari che seguono, presta fidejussione nell'interesse dell'IMPREDITORE a favore della STAZIONE APPALTANTE quale cauzione dovuta dall'IMPREDITORE stesso a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi stabiliti nel contratto d'appalto relativo ai lavori retroindicati.

L'importo della garanzia e tutti gli estremi contrattuali relativi alla presente Polizza sono specificati a tergo.

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Art. 1. — Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza e mediante pagamento del premio convenuto, l'ASSICURATORE, fino a concorrenza del capitale indicato, si costituisce fidejussore a favore dell'IMPREDITORE per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere alla STAZIONE APPALTANTE, in virtù degli obblighi ed oneri assunti in conformità del contratto di appalto relativo alla esecuzione dei lavori indicati nella presente polizza.

Art. 2. — La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata e se il premio iniziale, compresi accessori e tasse, non è pagato.

Art. 3. — La fidejussione prestata con la presente polizza ha efficacia fino al momento della liberazione dell'IMPREDITORE dagli obblighi inerenti al contratto di appalto, cui la fidejussione stessa si riferisce.  
L'IMPREDITORE riconosce all'ASSICURATORE la facoltà di chiedere alla STAZIONE APPALTANTE notizie sullo stato dei lavori.

Art. 4. — L'IMPREDITORE per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza deve consegnare all'ASSICURATORE:

a) l'originale della polizza restituitagli dalla STAZIONE APPALTANTE munito della dichiarazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dalla STAZIONE APPALTANTE che liberi l'ASSICURATORE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che ai fini del successivo art. 5 detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 5. — L'IMPREDITORE, all'atto della stipulazione della presente polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo massimo previsto dal contratto per condurre a termine i lavori e per ottenere l'approvazione definitiva del collaudo delle opere; in base a tale dichiarazione è stato calcolato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito all'ASSICURATORE salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto della STAZIONE APPALTANTE, nel qual caso l'ASSICURATORE restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui l'IMPREDITORE avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi previsti dall'art. 4 e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito all'ASSICURATORE un minimo di tre decimi del premio annuo.

In caso di maggior durata e comunque fino a quando l'IMPREDITORE non presenti i documenti per lo svincolo della garanzia nei modi indicati nell'art. 4, esso è tenuto al pagamento del supplemento di premio. Tale supplemento è dovuto in via anticipata di tre mesi in tre mesi, in ragione al pro-rata del premio di polizza oltre accessori e tasse.

Il mancato pagamento del supplemento di premio di cui sopra non potrà essere opposto in nessun caso alla STAZIONE APPALTANTE.

Art. 6. — Quando si sia verificato un fatto od un inadempimento dell'IMPREDITORE che, ai sensi delle disposizioni di legge o di regolamento o di capitolato, dia diritto alla STAZIONE APPALTANTE di avvalersi della cauzione, quest'ultima, ove intenda far ricorso alla garanzia prestata con la presente polizza, ne farà richiesta scritta all'ASSICURATORE.

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dall'ASSICURATORE secondo le disposizioni dell'articolo che segue, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta di cui sopra, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., l'ASSICURATORE non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'IMPREDITORE.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso all'IMPREDITORE senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire all'ASSICURATORE in merito al pagamento stesso.

Art. 7. — Nel caso che la STAZIONE APPALTANTE abbia diritto di avvalersi della cauzione per il risanamento dei danni conseguenti ad inadempimento del contratto di appalto da parte dell'IMPREDITORE, o per il rimborso delle spese di lavori eseguiti d'ufficio ovvero di maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, l'ASSICURATORE verserà alla STAZIONE APPALTANTE quanto la stessa accetterà esserle dovuto dall'IMPREDITORE per i suddetti titoli in base alle risultanze della contabilità relativa all'appalto medesimo.

L'ASSICURATORE s'impegna a mettere la somma garantita a disposizione della STAZIONE APPALTANTE, quando questa lo richieda, per far fronte direttamente alle spese di lavori od altri oneri, nei casi in cui, in base al contratto di appalto abbia diritto di avvalersi a tali fini della cauzione, salvo conguaglio in base alla liquidazione finale o rimborso delle somme eventualmente versate in eccedenza.

Art. 8. — Nel caso in cui, concordemente fra le Parti, la cauzione dovuta fosse stata data ed accettata parzialmente sotto forma di garanzia reale, resta inteso e convenuto che, verificandosi la circostanza di dover procedere all'incameramento della cauzione stessa, la STAZIONE APPALTANTE deve prima effettuare l'incameramento della garanzia reale e poi chiamare l'ASSICURATORE ad intervenire con la presente polizza fidejussoria, sempre entro e non oltre i limiti in essa fissati.

Art. 9. — In caso di qualsiasi pagamento effettuato dall'ASSICURATORE questi ha il diritto di recuperare le somme versate per conto dell'IMPREDITORE agendo su tutti i beni e crediti dello stesso, nessuno escluso ed eccettuato.

Art. 10. — L'IMPREDITORE si impegna a rimborsare all'ASSICURATORE tutte le somme versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese altresì a corrispondere, su tutte le somme a qualsiasi titolo versate dall'ASSICURATORE per effetto della presente polizza fidejussoria l'interesse legale fino al totale rimborso delle somme stesse.

Art. 11. — Tutte le spese che l'ASSICURATORE incontrerà per il recupero delle somme versate o, comunque, in dipendenza della presente polizza, sono a carico dell'IMPREDITORE.

Art. 12. — Tutti i suddetti obblighi sono assunti dall'IMPREDITORE per sé, per i suoi eredi ed aventi causa, con vincolo ed indivisibile. Nel caso di intervento del SUPLENTE, questi resta obbligato in solido con l'IMPREDITORE in tutti gli obblighi verso l'ASSICURATORE, compresa in essi la eventuale rivalsa.

A tale fine il SUPLENTE deve accettare la presente polizza.

Art. 13. — L'IMPREDITORE è senz'altro costituito in debito verso l'ASSICURATORE e seguito del pagamento da questi effettuato e, pertanto, l'ASSICURATORE resta surrogato alle ragioni ed azioni della STAZIONE APPALTANTE fino alla concorrenza della somma sborsata e di tutte le spese.

La STAZIONE APPALTANTE faciliterà siffatte azioni di recupero fornendo all'ASSICURATORE tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 14. — Tutte le spese di bolli, tasse ed imposte, diritti di quietanza, attuali o future, dipendenti direttamente od indirettamente dalla presente polizza, sono a totale carico dell'IMPREDITORE.

Art. 15. — Per quanto non espressamente sancito nella presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 16. — Tutti gli avvisi e comunicazioni all'ASSICURATORE devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata con A.R. alla Direzione dell'ASSICURATORE. Le parti dichiarano di eleggere la competenza esclusiva del Foro di Roma per tutte le controversie che dovessero sorgere tra ASSICURATORE E IMPREDITORE e STAZIONE APPALTANTE sarà invece competente il Foro ove questa ultima ha sede.

CAUSALE DELLA GARANZIA

Esecuzione opere primarie e secondarie da realizzarsi nella zona di lottizzazione denominata "Fondazione Ragozzini" (Convenzione stipulata in data 26/7/74)

contratto d'appalto N. .... del ..... registrato .....

<b>NUMERO DELLA POLIZZA</b> Agenzia Direzione N° 2/1.003 N°		<b>AGENZIA</b> BN/28	<b>STAZIONE APPALTANTE</b> COMUNE DI AIROLA (BN)
---	--	-------------------------	---

**IMPRENDITORE**  
 CURIA ARCIVESCOVILE DI S. AGATA DEI GOTI nella persona Pro-tempore del Vescovo quale Presidente della "FONDAZIONE RAGOZZINI"-Via Trice Alessio AIROLA (BN)

**QUANTITÀ ED IMPORTO DELLA GARANZIA**

ANNI DUE. = MESI == GIORNI ==  
 dal 11/3/76 al 11/3/78

Lit. ~~24.000.000.==~~  
 (diconsi lire) Ventiquattromilioni.==

**DICHIARAZIONI DI PAGAMENTO**

Si dichiara che il premio della presente polizza è stato incassato il 7-4-1976  
**GENNARO FALZARANO** L'Agente  
 Ag. F. Falz. Arcendi  
 P.zza V. Lombardi, Tel. 801440  
 82011 AIROLA

**PREMIO DOVUTO ALL'ASSICURATORE**

Premio di perfezionamento	695.483	Premio Netto	99.320	Proroghe eventuali
	218.802	Add. Gest.	37.822	
	45.715	Diritti	6.858	
	960.000	Add. Suppl.	144.000	
		Tasse		
	<b>TOTALE</b>	<b>144.000</b>		

Emessa in n° 4 esemplari ad unico effetto in Salerno li 10/3/76

**GENERALITÀ ED INDIRIZZO DEL SUPPLENTE (2)**

Cognome .....  
 Nome .....  
 domiciliato in ..... prov. di .....  
 Via ..... n. ....

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**FIRMA DEL SUPPLENTE (1)** **FIRMA DELL'ASSICURATORE**

**FIRMA DELLA STAZIONE APPALTANTE** **FIRMA DELL'IMPRENDITORE (1)**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C. i sottoscritti dichiarano di aver letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle condizioni generali di polizza: Art. 5 - Pagamento del premio e sua determinazione; Art. 9 e 10 - Obbligo di rimborsare all'ASSICURATORE la somma pagata e diritto di surroga; Art. 12 - Obbligazioni dell'IMPRENDITORE e del SUPPLENTE; Art. 16 - Foro competente.

..... firma della Stazione Appaltante ..... firma del Supplente ..... firma dell'Imprenditore (1)

**DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE

data 26 APR. 2005

**CITTA' DI AIROLA**  
 (Prov. di Benevento)  
**Il Responsabile del Servizio**  
 (Arch. Sabatino DE MASÌ)

de Rossi, Tivoli - Mod. 199/C (5.000x5) 11-74

Dichiaro sott. la mia responsabilità che le firme sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato della identità dei firmatari.